



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

N° PAP-00728-2020

Nota che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 06/11/2020 al 04/12/2020

L'incaricato della pubblicazione
Salvatore Vento

ORDINANZA SINDACALE N. 53 del 6.11.2020

Misure in relazione all'urgente necessità di prevenire assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19, e di tutela della salute pubblica.

Sospensione attività commerciali non agroalimentari nel mercato domenicale (art.1, comma 9, lett. ff, del DPCM 3 novembre 2020).

II SINDACO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed in particolare l'art.7;
- la Legge 23 dicembre 1987, n. 883 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.5 9", ed in particolare l'art.117;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
- il Decreto Legge 25 maggio 2020, n.19, come convertito con modificazioni della legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

RICHIAMATO L'articolo 1, comma 9, lettera ff, del DPCM 3 novembre 2020, per il quale "le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

*protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui allegato 1: **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole***";

RILEVATO

Che in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati;

Che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole".

RAVVISATA

La necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

La necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento sindacale in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

L'evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi nell'ambito di tutte le fasce della popolazione;

TENUTO CONTO dell'area occupata dalle attività non agro-alimentari, della loro localizzazione e delle caratteristiche dello specifico contesto urbano, logistico e ambientale, come area che più di altre favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento fisico;

RITENUTO di scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 9, DPCM 3 novembre 2020;

DATO ATTO

Che il presente provvedimento, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n. 267, è comunicato al Prefetto;

Che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di disposizione sindacale che delinea la situazione per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di azionare interventi volti a contrastare assembramenti di persone al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica, che a **decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 3 dicembre 2020** con disponibilità di reiterazione e di modificare in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica o di ulteriori provvedimenti governativi e/o regionali **la sospensione dell'esercizio delle attività commerciali classificate non agro-alimentari nel Mercato Domenicale che si svolge nel Comune di Spigno Saturnia nella c.d. Piazza Mercato.**

Che è consentito lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di vendita di prodotti classificati agro-alimentari, nel rispetto delle norme, linee guida e comportamenti da assumere, per il contrasto alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus – Covid19

RICHIAMA al rispetto rigoroso degli allegati n. 10 e 11 del DPCM 3.11.2020.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle disposizioni adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo, n. 19, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7.8.1990, n. 241, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia;

DISPONE

- **che sia informata adeguatamente la Cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla presente ordinanza;**
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul portale istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
- che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato della Polizia di Stato di Formia, al Comando Stazione Carabinieri di Minturno, al Comando della Polizia Locale di Spigno Saturnia, all'Azienda Sanitaria Locale, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia;
- la trasmissione di copia della presente al Responsabile del Settore Tecnico – SUAP del Comune di Spigno Saturnia e al Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Spigno Saturnia



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.lt.it

INCARICA

- Le Forze di Polizia tutte, a vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

INVITA

La cittadinanza tutta ad attuare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il diffondersi del contagio, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie e del Ministero della Salute.

IL SINDACO

Vento Salvatore



Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia lì, 6 novembre 2020